Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 6994/2024 RGAC e vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Amedeo 15 presso l'avv. Andrea Iannicelli, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano alla Via Correggio 9 presso l'avv. Giuseppe Policastro, dal quale è rappresentata e difesa come

da procura alle liti rilasciata in data 29/1/2024 in Cerro Maggiore (Milano) con atto per notaio *Persona_1* rep. 32304

CONVENUTA

Nonché

Controparte_2 , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Enea Zanfagna 26 presso l'avv. Salvatore Morra, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta

Controparte_3 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Milano alla Via Euripide 3 presso l'avv. Gaetano Del Borrello, dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti a firme autenticate in data 27/4/2017 in Torino con atto per notaio *Persona_2* rep. 81954

CHIAMATI IN CAUSA

Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è dell'attore è fondata nei confronti della società convenuta e del chiamato *CP_2* mentre va rigettata la domanda di garanzia della convenuta nei confronti della chiamata *CP_3*

Parte_1 ha convenuto nel presente giudizio *Controparte_1* chiedendo di dichiararla responsabile di un sinistro verificatosi in data 20/5/2022 in Napoli, quando il monopattino di proprietà della convenuta con telaio 06B7J4 aveva investito l'attore – e

condannarla quindi a risarcire tutti i danni da lui subiti per le lesioni personali riportate nell'evento, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita *Controparte_1* chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva o comunque rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente "(i) limitare il danno occorso a ciò che emergerà in corso di causa come diretta conseguenza del sinistro di cui all'atto di citazione avversario, sia in termini di responsabilità sia in termini di *quantum,* (ii) limitare comunque il danno conformemente alla dichiarazione di valore resa da parte attrice nel proprio atto introduttivo", con vittoria delle spese di lite; la società convenuta ha chiamato in causa *Controparte_2* , quale soggetto che aveva preso a noleggio il monopattino al momento del sinistro, chiedendo che venisse condannato quest'ultimo a risarcire i danni subiti dall'attore; la società convenuta ha chiamato in causa anche *Controparte_3* *[...]* quale proprio assicuratore per la responsabilità civile, chiedendo che venisse condannata a pagare la somma eventualmente dovuta dalla convenuta all'attore; si è costituito il chiamato *CP_2* chiedendo che la domanda dell'attore venisse rigettata perché improcedibile, inammissibile ed infondata, o comunque che venisse condannata *CP_1* a risarcire i danni subiti dall'attore, con vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita la chiamata *CP_3* chiedendo rigettare perché infondata la domanda dell'attore nei confronti della convenuta e quindi anche la domanda di manleva proposta nei confronti della comparente, o subordinatamente dichiarare non operativa la garanzia invocata dalla convenuta, o ancor più subordinatamente limitare la propria esposizione "nei limiti del danno rigorosamente provato in corso di causa, detratta la franchigia prevista in polizza", con vittoria delle spese di lite; nella prima memoria ex art. 171 ter cpc l'attore ha esteso la propria domanda nei confronti del chiamato *CP_2* e nella sua prima memoria ex art. 171 ter cpc la convenuta *CP_1* ha chiesto di condannare il convenuto *CP_2* a manlevarla di tutto quanto fosse stata condannata a pagare all'attore; nel corso della istruttoria sono stati escussi i teste *Tes_1*

Tes_2 , *Testimone_3* e *Testimone_4* ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. *Persona_3* ; ora la causa va decisa.

Che in data 20/5/2022 in Napoli il monopattino identificato dal codice 06B7J4, di proprietà di *Controparte_1* , assicurato per la responsabilità civile con *[...]* *Controparte_3* e noleggiato a *Controparte_2* , abbia investito *[...]* *Parte_1* , è pacifico tra le parti. La circostanza del resto emerge dal rapporto della Polizia Municipale di Napoli, in atti, dal quale risulta che il verificarsi dell'evento venne riconosciuto dallo stesso *CP_2* e da *Controparte_4* che in quel momento conduceva il veicolo, mentre *CP_2* era trasportato; i due testi escussi nel presente giudizio sono i due autori del verbale di Polizia Municipale, e ne hanno confermato il contenuto. *Pt_1* dichiarò ai verbalizzanti: "Stavo facendo attività fisica e percorrevo Via Toledo con direzione Piazza Plebiscito, giunto all'altezza dell'incrocio con Via Santa Brigida, per evitare un furgone per lo scarico merci, mi portavo sul ciglio della strada e all'improvviso mi trovavo davanti un monopattino con due persone a bordo che procedevano in direzione Piazza Dante e mi hanno scaraventato violentemente al suolo". *CP_2* a sua volta: "Ero a bordo di un monopattino insieme ad un amico intorno alle ore 6.30 e mi trovavo in Via Toledo; giunto all'altezza di Via Santa Brigida allo scopo di evitare un furgone adibito allo scarico merci posto sul marciapiedi, ci portavamo sul ciglio della strada. Appena scesi dal marciapiedi, andavamo ad impattare un signore che stava facendo attività fisica e procedeva da via Toledo con direzione Piazza Plebiscito.". I testi *Tes_5* e *Tes_3* non hanno assistito all'evento; la teste *Tes_4* ha riferito: "Mi trovavo a Via Toledo all'incrocio con Via Santa Brigida, e mi dirigevo verso Piazza Dante, facevo attività fisica, ero sola, era una giornata serena. Camminavo velocemente, sul marciapiede di destra. Davanti a me, sullo stesso marciapiede, procedeva nella mia stessa direzione un monopattino con due ragazzi a bordo; ad un certo punto il monopattino scese dal marciapiede, che era ingombrato da un camion , e nello scendere andò ad impattare con un uomo che faceva jogging andando in direzione opposta: uomo e monopattino si colpirono frontalmente. L'uomo cadde a terra Il codice identificativo

del monopattino su cui viaggiava CP_2 si ricava dal report in merito al noleggio del 20/5/2022 depositato dalla convenuta CP_1 . Ai sensi dell'art. 1.75 L. 160/2019, i monopattini elettrici aventi determinate caratteristiche tecniche (che consentono a detti veicoli di circolare: ed è pacifico che il veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa possedesse tali caratteristiche) sono considerati velocipedi ai sensi dell'art. 50 Cod.Strada; e i velocipedi sono considerati veicoli ai sensi dell'art. 47 Cod.Strada; e se sono veicoli, si applica l'art. 2054.1 cc: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.". Nel caso in esame, non è provato che il conducente del monopattino abbia fatto tutto il possibile per evitare di investire il pedone – anzi, sappiamo che circolava sul marciapiede, laddove i veicoli possono circolare solo sulla carreggiata (art. 143 Cod. Strada: il divieto per i monopattini di circolare sul marciapiede, senza eccezioni per le zone pedonali, è specificato dall'art. 1.75undecies L. 160/2019); scendendo dal marciapiede per evitare un furgone che sul marciapiede era fermo, il monopattino si trovò di fronte il pedone che camminava in direzione opposta, e lo investì. Se non avesse inizialmente circolato sul marciapiede, il conducente del monopattino non si sarebbe trovato all'improvviso di fronte il pedone, e verosimilmente non lo avrebbe investito, avendo potuto avvistarlo prima. Non sappiamo nulla di preciso sulla condotta del pedone, ossia con quale grado di prudenza si sia portato "sul ciglio della strada" per superare il furgone che sostava sul marciapiede, se lentamente e controllando, o velocemente – e nulla di rilevante ha riferito la teste Tes_4 la quale si è limitata a riferire che il pedone, quando venne investito, stava facendo jogging: a quel punto era già sceso dal marciapiede, non sappiamo esattamente come. Il pedone, peraltro, non era obbligato a muoversi sul marciapiede, essendo per fatto notorio in quel tratto di Via Toledo istituita una zona pedonale. Dunque, non è superata nemmeno parzialmente la presunzione stabilita dall'art. 2054.1 cc, e responsabile esclusivo dell'evento dev'essere dichiarato il conducente del monopattino.

Posto quanto sopra, la convenuta CP_1 è responsabile del sinistro in base all'art. 2054.3 cc, dato che il monopattino non circolava contro la sua volontà, ma anzi avendolo detta società noleggiato al sig, CP_2 come da report della stessa società convenuta. Non era CP_2 a condurre il monopattino, ma ciò è irrilevante, sussistendo i presupposti dell'art. 2054.3 cc, dato che comunque il veicolo circolava col consenso di CP_1 ; non ha inciso sulla dinamica del sinistro, a quanto risulta, la circostanza che sul monopattino viaggiassero illecitamente (lo vieta l'art. 1.75 decies L. 160/2019) due persone (il trasportato era lo stesso CP_2 . In ogni caso, CP_2 è corresponsabile dell'evento, perché affidò il monopattino al suo amico, senza averne alcun titolo, dato che era stato noleggiato a lui: deve dunque rispondere di quanto accaduto, nei confronti dell'attore, il quale ha legittimamente esteso nei suoi confronti la domanda (che comunque si sarebbe estesa automaticamente, essendo CP_2 stato chiamato in causa quale effettivo responsabile dell'evento dannoso). I rapporti interni tra CP_2 e CP_1 [...] , in questa sede, sono irrilevanti: rispondono entrambi dei danni subiti dall'attore, in solido.

Va invece rigettata la domanda di garanzia formulata da CP_1 nei confronti di Controparte_3 sia pure applicando la franchigia prevista dalla polizza. La polizza stipulata dalla società convenuta con la compagnia assicurativa chiamata in causa copriva la responsabilità civile verso terzi, nel periodo 1/9/2021-1/9/2022 (in cui si verificò il sinistro per cui è causa), derivante dall'esecuzione dell'appalto per il servizio di monopattini elettrici in free - floating del Controparte_5 ancor più in particolare il rischio assicurato comprendeva le seguenti attività: "fornitura di monopattini elettrici dotati di GPS per la localizzazione tramite APP e di un motore elettrico; gestione del magazzino, assistenza e manutenzione dei monopattini e ricollocamento degli stessi"; quindi ad essere assicurata era l'attività di fornitura, come i danni derivanti ad esempio da difetti dei veicoli forniti, e non la responsabilità indiretta derivante alla società di sharing ex art. 2054.3 cc dalla condotta di guida dei conducenti dei monopattini; e naturalmente anche la gestione del magazzino, etc., implica una

responsabilità ben diversa da quella derivante dall'applicazione dell'art. 2054.3 cc. C'era invece una speciale sezione dedicata a "RC personale utilizzatore monopattini", questa: "La presente polizza opera anche per la Responsabilità Civile Personale degli utilizzatori dei monopattini presi a noleggio dal Contraente, i quali abbiano stipulato, a proprio nome, un abbonamento annuale o temporaneo. Restano esclusi i danni: … in presenza di un utilizzo dei mezzi non conforme a quanto stabilito dal Decreto del 4/06/2019 …"; se era coperta la responsabilità personale degli utilizzatori, lo era evidentemente anche quella della società che esercitava il servizio di sharing, solidale col conducente. L'art. 6.2 D.Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce che sui "dispositivi per la micromobilità elettrica", come i monopattini elettrici: "E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino". Poiché, come si è visto, in questo caso era trasportato un passeggero (lo stesso noleggiatore del veicolo), effettivamente l'utilizzo era "non conforme", e la copertura assicurativa non era operativa.

Va invece accolta la domanda di manleva formulata in via estremamente subordinata dalla convenuta *CP_1* nei confronti del chiamato *CP_2* nella prima memoria ex art. 171 ter cpc. L'esigenza della domanda è sorta dalla difesa dell'altra chiamata *CP_3* la quale ha eccepito che la polizza non fosse operativa: sin quando si riteneva che la copertura assicurativa coprisse la responsabilità dell'utilizzatore del monopattino, non era necessario per la società di sharing rivalersi contro l'utilizzatore, ma solo chiamarlo in causa quale possibile unico responsabile del sinistro; ma una volta concretizzatasi la possibilità che la copertura assicurativa non fosse operativa, l'unico soggetto contro cui la noleggiatrice poteva rivalersi era divenuto l'utilizzatore. L'obbligo di *CP_2* di manlevare *CP_1* deriva ovviamente dall'essere lui diretto responsabile dell'evento dannoso (avendo consentito ad un terzo di utilizzare il veicolo da lui noleggiato, il terzo che poi ha investito l'attore) e di essere anche responsabile della scopertura assicurativa (essendosi fatto trasportare sul monopattino).

I danni subiti dall'attore a causa dell'evento sono stati ben descritti dal CTU medico: nel sinistro riportò "F.L.C. frontale, F.L.C. gamba sx, escoriazioni diffuse, trauma contusivo massiccio facciale, Frattura osso nasale sinistro e lussazione cartilagine quadrangolare e riduzione del vestibolo nasale, cervicalgia da contraccolpo"; seguì una invalidità temporanea totale di giorni 15, parziale al 50% di altri giorni 15 e parziale al 25% di ulteriori giorni 15; sono residuati postumi consistenti in "il danno estetico, ictu oculi, in regione frontale al viso ed in regione anteriore di gamba, la cervicalgia da contraccolpo con limitazione funzionale e contrattura paravertebrale, la frattura osso nasale con lussazione della cartilagine quadrangolare e riduzione del vestibolo nasale con indicazione chirurgica … sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico al rachide cervicale, difficoltà respiratorie durante gli sforzi ed influenzate da stagionalità" tali postumi integrano un danno biologico permanente del 9%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 46. Non vi sono ragioni specifiche per discostarsi da tali conclusioni, anche perché le parti non hanno mosso obiezioni specifiche ad esse.

Passando a quantificare il danno, applicando i criteri indicati dall'art. 139 Cod.Ass. e i valori fissati dal D.Min. Sviluppo Economico 8/6/2022, vanno liquidati in favore dell'attore € 1.333,24 per l'invalidità temporanea, € 14.783,84 per il danno biologico permanente ed € 5.371,82 per danno morale (sicuramente presumibile in base alle lesioni subite dall'attore, cervicalgia, danno estetico, riduzione del vestibolo nasale – ossia un complesso di postumi che interessano più aspetti dell'integrità fisica e tutti molto impattanti sulla qualità della vita), per un totale di € 21.488 (non sono state tempestivamente allegate né provate delle spese mediche); oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 20/5/2022 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 20/5/2022 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Tale somma va posta a carico di *CP_1* e di *CP_2* in solido; inoltre, *CP_2* andrà condannato a rimborsare ad *CP_6* ogni somma che questa pagherà all'attore in forza della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza di *CP_1* e *CP_2* nei confronti di *Pt_1* di *CP_2* nei confronti di *CP_1* (ma solo per il 30%, perché per il resto l'attività difensiva della convenuta non è stata rivolta nei confronti di *CP_2* ; di *CP_1* *[...]* nei confronti di *CP_3* e si liquidano come in dispositivo. Non vi sono i presupposti per condannare *CP_1* per lite temeraria nei confroti di *CP_3* solo in corso di causa è amerso che la garanzia assicurativa non era operativa.

PQM

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6994/2024 tra: *[...]* *Parte_1* , attore; *Controparte_1* , convenuta; *Controparte_2* e *[...]* *Controparte_3* chiamati in causa; così provvede:

1) Condanna *CP_1* e *CP_2* in solido a pagare a titolo di risarcimento all'attore la somma di € 21.488; oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 20/5/2022 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 20/5/2022 alla pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.;
2) Condanna *CP_2* a rimborsare a *CP_1* ogni somma che quest'ultima pagherà all'attore in forza della presente sentenza;
3) Condanna *CP_1* e *CP_2* in solido a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, che liquida in € 272 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4) Condanna *CP_2* a rimborsare a *CP_1* il 30% delle spese di lite da questa sostenute, che si liquidano per la quota in € 1523,10, oltre spese generali, Iva e Cpa;
5) Rigetta la domanda di *CP_1* nei confronti di *CP_3*

6) Condanna *CP_1* a rimborsare a *CP_3* le spese di lite, che si liquidano in € 5.077 per compenso, otre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Portici in data 5/5/2026 Il giudice unico